

**CCDI 2023 PERSONALE NON DIRIGENTE
FONDI ARTT. 102 E 103 CCNL 2/11/2022****RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(REDATA AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19/07/2012)****Modulo I e II**

Modulo I) - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti dalle norme di legge e del contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Data di sottoscrizione		Fondi Comparto ASL BA Anno 2024 – Rideterminazione Fondi contrattuali Comparto 2021-2023
Periodo temporale di vigenza		2021, 2022, 2023, 2024
Composizione della delegazione Trattante		Parte Pubblica: Direttore Generale–Direttore AGRU – Dirigente UOS Relazioni Sindacali Delibera ASL BA n. 300 del 09/02/2024; Parte Sindacale: OOSS Comparto
Soggetti destinatari		Personale non dirigente a tempo indeterminato ed a tempo determinato
Materie trattate dal Contratto Integrativo		Erogazione Fondi Comparto ASL BA
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Con delibera n. 2383 del 15/11/2024 sono stati approvati dall'ASL BA i fondi del trattamento accessorio personale non dirigente anno 2024 e sono stati rideterminati i fondi contrattuali degli anni 2021, 2022, 2023.
	Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno dell'anno 2024? La certificazione è in corso di acquisizione a mezzo della presente relazione Nel caso l'organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge	E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno dell'anno 2023? SI La certificazione è stata acquisita con verbale n. 47/2023 Nel caso l'organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:
		E' stato adottato il Piano delle Performance previsto dall'art. 10 comma 2 D.lgs 150/2009? Con Delibera n. 126/2019 e n. 285/2020 si è provveduto ad aggiornare il regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale dell'ASL BA; Con Delibera n. 2283/2016 è stata definita la regolamentazione budget; Con delibera n. 127/2019 è stato approvato il Piano delle

	Performance 2019-2020-2021; Con delibera n. 74/2020 è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2021-2022; Con Delibera n. 1314/2020 sono stati approvati gli obiettivi generali di budget unitamente al Piano delle Performance 2020/2022; Con delibera n. 135/2021 e 1805/2021 è stato approvato il Piano delle Performance e il budget 2021-2022-2023; Con delibera n. 103/2022 e 1945/2022, è stato approvato il PIAO 2022/2024 contenente la sezione dedicata al Piano delle Performance 2022-2023-2024; Con delibera n. 819/2020 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2019", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance"; Con delibera n. 1139/2021 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2020", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance". Con delibera n. 1236/2022 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2021", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance". Con delibera n. 2349/2022 sono stati definiti gli obiettivi generali di budget per l'anno 2023, come aggiornati con successiva delibera n. 1931/2023; Con delibera n. 1332/2024 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2023", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance". Con delibera n. 195/2024 sono stati definiti gli obiettivi generali di budget per l'anno 2024. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 comma 2 D.lgs 150/2009? Con delibera n. 470/2022 è stato aggiornato il Codice di Comportamento dell'ASL BA. Con delibera n. 128/2019 è stato aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione anni 2019-2020-2021. Con delibera n. 76/2020 è stato aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione anni 2020-2021-2022. Con delibera n. 512/2021 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2022-2023 e aggiornata la composizione della Rete dei Referenti RPCT; Con delibera n. 103/2022 è stato approvato il PIAO contenente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2023-2024; Con delibera n. 976/2019 è stato approvato il Piano delle
--	--

		Azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n° 198/2006; Con delibera n. 233/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n° 198/2006; Con delibera n. 233/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n° 198/2006; Con delibera n. 1178/2019 è stato adottato in via definitiva il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020, recependo la D.G.R. n° 741/2019; Con delibera n. 763/2020 è stato adottato in via preliminare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021, in attesa di approvazione Regione Puglia; Con delibera n. 680/2021 è stato adottato in via preliminare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, approvato in via definitiva con DDG ASL BA 790/2022. Con delibera n. 1601/2023 è stato adottato in via preliminare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024. Con delibera n. 195/2024 è stato adottato il PIAO Anno 2024 in cui sono state individuate le misure per la trasparenza e anticorruzione. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia D.lgs 33/2013? Tutti i suddetti documenti sono pubblicati sul sito web aziendale. La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto Lgs.vo n° 150/2009? Con delibera n. 819/2020 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2019", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale del 25/06/2020; Con delibera n. 1139/2021 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2020", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale del 25/06/2021. Con delibera n. 1236/2022 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2021", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale 10 del 29/06/2022. Con delibera n. 1271/2023 è stata adottata la "Relazione sulla performance per l'anno 2022", pubblicata sul sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale n. 18 del 27/06/2023. Con delibera n. 1332/2024 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2023", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance".
--	--	--

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto

L'art. 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., ha come oggetto i contratti collettivi nazionali e integrativi. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. La contrattazione collettiva non disciplina le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, ecc.

La contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 del suddetto decreto, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

La contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3 bis del suddetto Decreto, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

In ogni caso non è possibile sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

Le Regioni, per quanto riguarda le proprie amministrazioni, possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della PA.

L'art. 40-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio, ecc.. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies.

Le amministrazioni pubbliche inviano entro il 31 maggio di ogni anno, salvo l'emanazione di disposizioni di proroga, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa (*conto annuale*), certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa, sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

Ai fini dell'articolo 46, comma 4, del suddetto Decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale

con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del Decreto Legislativo n. 165/2001, effettua una serie di rilevazioni relative al personale dipendente della P.A. Infatti, con apposita Circolare, il MEF ha diramato una serie di istruzioni ai fini del corretto inserimento delle informazioni relative al suddetto documento nel sistema SICO (Sistema Conoscitivo del Personale dipendente della PA). Tale rilevazione consente in particolare:

- alla Corte dei Conti, di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e di attuare specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa, di cui all'art. 40 bis del predetto decreto.
- al MEF – Ragioneria Generale dello Stato per i controlli e per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno per il Censimento del Personale degli Enti Locali, con riferimento ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Corte dei Conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione Pubblica) per lo svolgimento delle funzioni di analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale della PA.

Il Decreto Madia n° 75/2017 ha modificato l'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, introducendo l'obbligo di adozione da parte delle PA del Piano Triennale dei Fabbisogni, da redigere secondo le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. La Regione Puglia ha inoltre emanato proprie linee guida per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.), approvate con D.G.R. n. 2416 del 21/12/2018. In attuazione della D.G.R. Regione Puglia n. 741/2019, con Delibera n. 1178 del 5/7/2019, l'ASL BA ha determinato e rimodulato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020, con il prospetto riepilogativo dei fabbisogni previsti, disaggregato per articolazioni organizzative e con relazione descrittiva, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali. Il suddetto Piano è stato pubblicato sul sito dell'ASL BA, in *Amministrazione Trasparente*, e sulla Piattaforma ministeriale SICO/MEF nei trenta giorni dalla sua adozione, anche ai fini della pubblicità prescritta dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 33/2013. Lo stesso è stato trasmesso al Collegio Sindacale, alla Regione Puglia, alle OO.SS. firmatarie dei tre CCNL ed alla R.S.U..

Nel corso degli anni dal 2020 ad oggi, nelle more dell'adozione della nuova riorganizzazione derivante dal nuovo piano di riordino ospedaliero regionale - D.G.R. n. 1195/2019 e del successivo R.R. Puglia n.23 del 22/11/2019 - *"Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-20"7"*, nonché della delibera di giunta regionale n. 1603 del 13-9-2018 poi avvenuta e in corso con ddg n. 1005/2020, nn. 246/2021, 2112/2021, 1512/2022 e 462/2023, la ASL BA ha adottato il piano del fabbisogno triennale 2019-2021 approvato con delibera n. 1895/2020 ed ha adottato in via preliminare con delibera n. 680/2021 il piano triennale del fabbisogno 2020-2022 approvato con delibera n. 709/2022. Successivamente, con delibera n. 2452/2022 è stato approvato in via preliminare il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 riapprovato con DDG n. 522/2023 e con successiva delibera n. 1601/2023 è stato adottato in via preliminare il piano dei fabbisogni 2022-2024, trasmessi alla regione Puglia per la relativa approvazione come previsto dalle su indicate norme. In ossequio alle disposizioni contenute nella delibera regionale n. 640 del n. 10/05/2023, la ASL Bari ha redatto il richiesto piano assunzionale approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1437 del 19/10/2023. Con DDG n. 1164 del 7/06/2024 è stato approvato in via definitiva il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 513 del 22/04/2024.

Per le ASL, i suddetti dati saranno resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute e la Certificazione che SICO rilascerà sul Conto Annuale dell'anno di riferimento contempla anche una serie di controlli di copertura e congruenza previsti dal sistema informativo NSIS che effettua la verifica di qualità dei dati di specifico interesse e competenza del suddetto Ministero.

Analisi evoluzione storica normativa della contrattazione integrativa del trattamento accessorio del Personale

A partire dal 2010, i Fondi del Personale sono stati oggetto di limitazioni al fine di contemperare esigenze di finanza pubblica; infatti con l'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* sono state emanate alcune disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle PA, tra cui quella che prevede che a decorrere dal **1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013**, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Successivamente sono intervenute ulteriori norme come di seguito riportate:

- Art. 1, comma 456 della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236 della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1 D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019, come modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021;

Pertanto, la ASL BA ha ottemperato a tali norme di finanza pubblica sulla base dei fondi determinati con le Delibere nn. 556/2011, 1927/2010, 2072/2010 con le quali sono stati costituiti, appunto, i Fondi Contrattuali dell'anno 2010 in applicazione dei CCNL del Comparto (artt. 7-8-9 CCNL 2009), della Dirigenza Medico/Veterinaria (artt. 9-10-11 CCNL 2010) e della Dirigenza S.P.T.A. (artt. 8-9 e 10 CCNL 2010). Di seguito si riepilogano i provvedimenti deliberativi adottati nel corso dei vari anni.

L'ASL BA con Delibera n. 778 del 27/04/2012 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2011**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 750 del 09/05/2013 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2012**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 387 del 10/03/2014 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2013**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 313 del 27 febbraio 2015 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2014**, in applicazione del comma 2 bis dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 e s.m.i.

L'ASL BA con Delibera n. 189/2016 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2015**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1 – comma 456 della Legge n. 147/2013 delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 992 del 31/05/2017 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2016** ai sensi dell'art. 1 – comma 236 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto, che così recita: dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle PA, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

L'ASL BA con Delibera n. 782 del 16 aprile 2018 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa delle 3 Aree Contrattuali relativi all'**Anno 2017**, e, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (Decreto Madia);

Con verbale del Collegio sindacale pro-tempore, n. 155 del 2-7-2018 a seguito di apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stato espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria dei fondi della contrattazione integrativa al 2017.

L'ASL BA con Delibera n. 1681 del 20-9-2019 ha determinato i fondi della contrattazione integrativa delle 3 aree contrattuali **anno 2018** tra cui quelli della Dirigenza Medica Veterinaria;

Con verbale del collegio sindacale n. 26 del 25-10-2019 a seguito di apposita relazione tecnico finanziaria ha rilevato che la costituzione degli stessi anno 2018 è stata effettuata in base alla normativa vigente.

L'ASL BA con delibera n.862 del 30-6-2020 ha determinato i fondi del Comparto (personale non dirigente) **anno 2019**.

Con verbale del collegio sindacale n. 55/2020 a seguito di apposita relazione tecnico finanziaria ha rilevato che la costituzione degli stessi anno 2019 è stata effettuata in base alla normativa vigente.

Con delibera n. 1645/2020 ha determinato i fondi del Comparto (personale non dirigente) **anno 2020**.

Con verbale del collegio sindacale n. 66/2020, a seguito di apposita relazione tecnico finanziaria ha rilevato che la costituzione degli stessi anno 2020 è stata effettuata in base alla normativa vigente.

L'ASL BA con delibera n. 2059/2021 e n. 2318/2021, ha determinato, dietro autorizzazione regionale, i fondi per l'**anno 2021** del personale non dirigente ai sensi del nuovo ccnl 2016-2018 e adeguando i relativi valori alle norme del c.d "Decreto Calabria", ottenendo, a seguito di apposita relazione tecnico finanziaria, il parere positivo del Collegio sindacale con verbale 104/2021.

L'ASL BA con delibera n. 2057 del 02/11/2022, ha determinato i fondi per l'**anno 2022** del personale non dirigente.

L'ASL BA con delibera n. 2491 del 13/12/2023, ha determinato i fondi per l'**anno 2023** del personale non dirigente, assistiti da parere positivo del Collegio sindacale come da verbale n. 47/2023.

Area Contrattuale del Personale del Comparto

A partire dal CCNL del 7 aprile 1999 del Comparto, nel confermare il sistema degli incentivi, si introduce un altro meccanismo premiante: quello dei percorsi economici orizzontali, denominati "Fasce" raggiungibili dai singoli dipendenti nel periodo di permanenza nella medesima categoria e livello.

Pertanto dalla data del suddetto CCNL, i Fondi del Comparto sono 3 (tre) ed hanno le seguenti denominazioni:

- Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolare condizioni di disagio, pericolo o danno;
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Il Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolare condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38, commi 1 e 2 e s.m.i.) riguarda le seguenti voci retributive, quali la pronta reperibilità, i turni notturni e festivi, le indennità da rischio radiologico, sert e straordinario.

Il Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 38, commi 3 e 4 e s.m.i.) riguarda la produttività individuale e quella collettiva.

Il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 39 e s.m.i.) riguarda le seguenti voci retributive, quali le fasce retributive, l'indennità di funzione legata alle posizioni organizzative, l'indennità professionale specifica.

Con il suddetto Contratto, tutti i 3 (tre) Fondi sono stati costituiti a partire dal monte salari consolidato al 31 dicembre 1997, inteso come l'insieme delle somme, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Azienda, corrisposte nell'anno di riferimento dalle amministrazioni al personale, relativamente al trattamento economico per:

- Salario principale;
- Salario accessorio, comprensivo delle incentivazioni al netto degli oneri riflessi. Sono state escluse dal calcolo le somme retribuite a tariffa professionale (ALPI) e quelle non strettamente

istituzionali, tra cui gli assegni per il nucleo familiare ed il trattamento economico per missioni, congressi e sussidi.

In data 21 maggio 2018 è stato introdotto il CCNL del Comparto Sanità. Con tale Contratto sono stati istituiti 2 (due) nuovi fondi in sostituzione dei 3 (tre) fondi precedentemente menzionati.

In data 2/11/2022 è stato introdotto il nuovo CCNL del Comparto Sanità. Con tale contratto sono stati confermati due nuovi fondi (disciplinati dagli artt. 102 e 103) che presentano una diversa distribuzione delle risorse in ciascuno di essi assegnate rispetto a quanto previsto nel precedente contratto collettivo del 2018, come di seguito riportato.

Art. 102 - Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

1. A decorrere dall'annualità 2023, è istituito il nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e Indennità professionali", costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.

2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le seguenti risorse:

a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;

b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);

c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;

d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;

e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

3. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione;

b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL;

c) delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;

d) della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12.

4. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 e del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.

5. Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi).

6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate:

a) alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III garantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all'art. 36;

b) ai differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19;

c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'Art. 23 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e dell'Art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa).

d) alla indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018;

e) all'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99, comma 3, lett. c);

f) alla indennità professionale specifica di cui all'art. 108.

7. Eventuali residui del presente Fondo alimentano il Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10.

Art. 103 – Fondo premialità e condizioni di lavoro

1. A decorrere dall'annualità 2023, è istituito il nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro", costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.

2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le seguenti risorse:

a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);

b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).

3. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c).

4. Il presente Fondo è ridotto delle risorse confluite nel Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 3, lett. b).

5. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle 146 finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);

b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;

c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;

e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

6. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019.

7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui procapite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. 8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.

9. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a:

a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario);

b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);

c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022;

d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo);

e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d).

10. Alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b).

11. Ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5, considerate al netto di quelle di cui alla lett. d); le stesse risorse sono inoltre destinate, per una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i premi correlati alla performance individuale.

12. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).

In sintesi, si può riferire che:

- l'Art. 102 del predetto Contratto "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" prevede che a decorrere dal 2023 è istituito il nuovo Fondo, in cui rientrano

principalmente le risorse relative ai compensi destinati alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento (ora incarichi di funzione organizzativa), quelle destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionale specifica, già ricomprese nel precedente contratto nel fondo ex art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). Rientrano altresì le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive, contenute nel fondo ex art. 81 del previgente contratto collettivo del 2018, ora definite "differenziali economici di professionalità"(DEP), normate dall'art. 19 del nuovo CCNL.

- **Art. 103 " Fondo premialità e condizioni di lavoro"** in cui rientrano:
 - a) le risorse stabili del precedente Fondo della Produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
 - b) i compensi destinati alla retribuzione del lavoro straordinario e alla remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno del Comparto.

In sede di revisione dei fondi contrattuali e dei calcoli sui cedolini prodotti dall'Azienda a decorrere dall'anno 2021, sono stati verificati alcuni disallineamenti che hanno generato una non corretta quantificazione degli incrementi di cui all'art. 11, D.L. 35/2019 (c.d. decreto Calabria) e, pertanto, si è reso necessario procedere alla rettifica – in riduzione - dei fondi approvati negli anni 2021, 2022 e 2023, così come rappresentato con la DDG n. 2328/2024.

Nella parte relativa alla relazione tecnico-finanziaria si rappresenterà la modalità di costituzione dei suddetti fondi del trattamento accessorio.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA **(REDATA AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19/07/2012)**

La presente viene redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, d.lgs. 165/2001 e della circolare MEF 25 del 19/07/2012, sull'ipotesi di contrattazione decentrata emersa in sede di delegazione trattante del 18/11/2024.

Per una compiuta disamina della normativa pregressa, anche in materia di vincoli di finanza pubblica e per un più approfondito esame delle poste di costituzione dei fondi 2021 e 2022 (moduli I e III) si rinvia alla Relazione tecnico finanziaria, redatta in occasione della Costituzione dei fondi di comparto anno 2019, già certificata positivamente dal Collegio dei sindaci con parere n. 55/2020 e alla Relazione tecnico finanziaria, redatta in occasione della Costituzione dei fondi di comparto anno 2020, già certificata positivamente dal Collegio dei sindaci con parere n. 66/2020, poiché i fondi costituiti anno 2021 e 2022 sono sovrapponibili. Si rinvia inoltre al verbale 104/2021, 23/2022 e 47/2023.

Modulo I – Definizione delle poste di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

FONDI ART. 102 E 103 (costituiti giusta D.D.G. n. 2383 del 15/11/2024)

Risorse Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	Fondo Anno 2024 art 102
CCNL 2019-2021, art. 102, comma 2, lett. a) - destinazioni p.o. e indennità di coordinamento	368.993

CCNL 2019-2021, art. 102, comma 2, lett. b) - indennità unico turno caposala artt. 32 e 36 CCNL 2016-2018 pagate anno 2022	6.580
CCNL 2019-2021, art. 102, comma 2, lett. c) - destinazione IQP e IPS	6.634.075
CCNL 2019-2021, art. 102, comma 2, lett. d) - destinazione fasce	24.168.582
CCNL 2019-2021, art. 102, comma 2, lett. e) - risorse differenziale d ds su base annua 2023	217.024
Totale fondo consolidato Comparto Sanità	31.395.254

Risorse Fondo premialità e condizioni di lavoro	Fondo Anno 2024 art. 103
CCNL 2019-2021, art. 103, comma 2, lett. a) - fondo art 80 condizioni di lavoro e incarichi al netto Decreto Calabria e incrementi art. 101, comma 1, anno 2022	22.249.998
CCNL 2019-2021 art. 101, comma 1 - incremento art. 101, comma 1, CCNL 2019-2021, anno 2022	534.378
CCNL 2019-2021, art. 103, comma 2, lett. a) - destinazioni p.o. e indennità di coordinamento	-368.993
CCNL 2019-2021, art. 103, comma 2, lett. a) - indennità unico turno caposala artt. 32 e 36 CCNL 2016-2018 pagate anno 2022	-6.850
CCNL 2019-2021, art. 103, comma 2, lett. a) - destinazione IQP e IPS	-6.634.075
CCNL 2019-2021, art. 103, comma 2, lett. b) - fondo art 81 premialità e fasce al netto Decreto Calabria e incrementi art. 101, comma 2, anno 2022	28.656.925
D.L. 35/2019 legge n. 60/2019 anno 2021 -	5.671.217
CCNL 2019-2021 art. 101, comma 2 - incremento art. 101, comma 2, CCNL 2016-2018, anno 2022	1.006.760
CCNL 2019-2021, art. 103, comma 2, lett. b) - destinazione fasce	-24.168.582
Totale Fondo consolidato Comparto Sanità	26.940.778
Incentivi tecnici D.Lgs. 36/2023	235.735,98
Totale Fondo art. 103	27.176.514
Totale fondo art. 102 + 103	58.572.038

Art. 102

Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

<u>Risorse storiche consolidate</u>	€ 31.395.524
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</u>	€ 0
<u>Incrementi art. 11 d.l. 35/2019 anno 2021 (con carattere di certezza e stabilità)</u>	€ 0
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	€ 0
Sezione II Risorse variabili (Il Fondo non è stato incrementato con risorse variabili)	€ 0
Totale	€ 31.395.524

Sezione III Eventuali Decurtazioni del fondo

Il Fondo ha recepito le decurtazioni permanenti e per limite soglia, ai sensi della normativa vigente, già operate sui fondi da cui ha tratto origine.

Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

In ossequio alle disposizioni contrattuali vigenti, il fondo è pari, per il 2024 ad € 31.395.524

<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>	€ 31.395.524
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	€ 0
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 31.395.524

Art. 103

Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

<u>Risorse storiche consolidate</u>	€ 19.728.423
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</u>	€ 1.541.138
<u>Incrementi art. 11 d.l. 35/2019 anno 2021 (con carattere di certezza e stabilità)</u>	€ 5.671.217
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	€ 0
Sezione II Risorse variabili (Il Fondo non è stato incrementato con risorse variabili)	€ 0
Totale	€ 26.940.778

Sezione III Eventuali Decurtazioni del fondo

Il Fondo ha recepito le decurtazioni permanenti e per limite soglia, ai sensi della normativa vigente, già operate sui fondi da cui ha tratto origine.

Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

In ossequio alle disposizioni contrattuali vigenti, il fondo è pari, per il 2024 ad € 26.940.778

<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>	€ 26.940.778
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	€ 0
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 26.940.778

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Afferma l'art. 102, comma 6, del CCNL 2019-2021 che "Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate: a) alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III garantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all'art. 36; b) ai differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19; c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'Art. 23 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e dell'Art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa). d) alla indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018; e) all'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99, comma 3, lett. c); f) alla indennità professionale specifica di cui all'art. 108".

Afferma l'art. 103, commi 9 e 10, CCNL 2019-2021 che "9. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a: a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario); b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute); c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022; d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo); e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d).

10. Alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b)".

Di seguito si riportano gli utilizzi stimati in proiezione del fondo art. 102 e 103, come da verbale di delegazione trattante del 18/11/2024.

FONDO ART. 102

AD PERSONAM	10.654,42
INCARICHI DI FUNZIONE DI BASE E ORGANIZZATIVA	5.747.770,37
IQP	515.268,43
IPS	2.153.993,31
FASCE IN GODIMENTO	15.672.293,32 ¹
RISORSE DIFFERENZIALE D-DS	161.487,30
TOTALE STIMA UTILIZZO FONDI ART. 102 – ANNO 2024	24.261.467,15

Le somme residue del Fondo art. 102 anno 2024 saranno utilizzate e rese disponibili come di seguito:

- € 2.000.000 Stima fasce 2024
- € 1.200.000 stima conferimento incarichi di funzione organizzativa e indennità incarichi di base.
- In applicazione dell'art. 102, comma 7, CCNL 2/11/2022, eventuali residui del fondo art. 102 alimentano il fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10, secondo le somme da definirsi in sede di assestamento dei dati di bilancio.

FONDO ART. 103

INDENNITA' DI TURNO	1.892.913,57
PRONTA DISPONIBILITA' E STRAORDINARIO IN P.D.	3.904.717,10
STRAORDINARIO	4.457.770,32
ALTRE INDENNITA' (RISCHIO RX POLIZIA GIUDIZIARIA, CENTRALISTI, SERT)	6.871.855,31
INDENNITA' PARTICOLARI U.O.	2.557.609,50
RISULTATO	5.400.000,00
PROGETTI OBIETTIVO	14.330,40
AD PERSONAM	40.707,69
ALTRI ISTITUTI	36.202,77
TOTALE STIMA UTILIZZO FONDI ART. 103 – 2024	25.176.106,65

Le somme residue del Fondo art. 103 anno 2024 saranno utilizzate e rese disponibili come di seguito:

- € 600.000 verbale di delegazione trattante del 14/11/2018;
- € 1.080.000 quali progetto obiettivo (comprensivi di € 14.330,40 già stimato al 31/12/2024, pari al 20% come da Delibera n° 179/2024 e s.m.i., con cui si è adottato apposito Regolamento, in tema di "Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale dell'ASL BA")
- indennità di Risultato e/o altra voce o indennità ex art. 103 che, allo stato, non abbia trovato completa valorizzazione, ferma restando la valorizzazione dopo la chiusura e l'assestamento dei dati legato alla chiusura del bilancio.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Fondo art 102 Anno 2023	€	31.395.524
Fondo art 102 Anno 2024	€	31.395.524
Differenza 2022-2021	€	0
 Fondo art 103 Anno 2023	€	29.585.487 ²

¹ L'importo è comprensivo delle somme stanziare per i DEP con verbale di delegazione trattante del 7/12/2023, integrate con l'addendum del 11/10/2024 in allegato.

Fondo art 103 Anno 2024
Differenza 2024-2023

€ 27.176.514
€ - 2.408.973

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Come è noto, le Aziende sanitarie non utilizzano strumenti di contabilità economico finanziaria, bensì strumenti di contabilità economico patrimoniale, secondo i principi di competenza economica attraverso l'utilizzo della cosiddetta contabilità generale che esprime i fatti aziendali sulla base di un apposito piano dei conti in cui sono elencati le voci di costo a seconda della natura dello stesso. Difatti le somme erogate mensilmente ai dipendenti dell'ASL BA relative alla Contrattazione integrativa delle tre Aree contrattuali, e per la parte del Comparto sono suddivise in contabilità nei quattro Ruoli, Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo.

Pertanto in occasione della redazione del CE ossia dei "Conti economici trimestrali" e del Bilancio di esercizio di riferimento viene effettuata una specifica verifica ai fini del loro effettivo utilizzo periodico, tra quanto contabilizzato periodicamente in contabilità generale e quanto risulta esposto nei Fondi Contrattuali. Da ciò ne deriva che la rilevazione tra i costi di competenza dell'esercizio comprende le voci dei fondi da erogarsi, secondo normativa contrattuale ed in linea con la contrattazione integrativa nel rispetto dei limiti delle somme legate ai fondi stessi.

Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La ASL BARI ha recepito le seguenti normative:

- Art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- Art. 1, comma 456 della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236 della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1 D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019, come modificato dal D.L. 183/2020 e dalla L. 234/2021;

Il vincolo di finanza pubblica posto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 (limite di spesa fondo anno 2016) risulta rispettato, richiamato pure il disposto dell'art. 11, comma 1, D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019 e il disposto dell'art. 11 del d.l. c.d. Calabria.

Quanto al vincolo di cui agli artt. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019, si precisa quanto segue in relazione al fondo anno 2021:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22/11/2021, la Regione Puglia incrementava il tetto di spesa del personale del SSR e della ASL BA, in applicazione dell'art. 11 del d.l. 35/2019, in misura pari al 10% degli incrementi del Fondo sanitario regionale degli anni 2019 e 2020;

² Il valore del fondo anno 2023 è stato rideterminato in € 26.940.778 con D.D.G. n. 2383/2024, a seguito del ricalcolo del numero dei cedolini.

- con nota prot. n. 153469 del 07/12/2021, la ASL BA inoltrava apposita richiesta di chiarimenti al competente Dipartimento regionale;
- con nota prot. r._puglia/AOO_005/PROT/16/12/2021/0007917 del 16/12/2021, integralmente richiamata, in riscontro a quest'ultima, la Regione, richiamata, tra l'altro, la Circolare Mef/Rgs 161861 del 07/08/2020 e la D.G.R. n. 1896/2021, che realizza le condizioni di cui all'art. 11 del d.l. 35/2019, e dato atto che, giusta D.G.R. 2416/2018, gli enti del SSR adottano una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale coerente con la normativa vigente in materia, autorizzava, nelle more dell'adozione di apposita Delibera di Giunta regionale, la ASL BA a costituire e incrementare autonomamente i fondi della contrattazione decentrata dell'anno 2021, utilizzando quale parametro di riferimento il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, determinato ai sensi del citato art. 11 così come da indicazioni operative di cui al parere Mef/Rgs 161861/2020, entro il tetto di spesa aziendale così come stabilito con la citata D.G.R. 1896 del 22/11/2021;
- Con la DGR n. 1818 del 12/12/2022 sono stati rideterminati i tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR;
- con riferimento alla metodologia di adeguamento in aumento o in diminuzione dei fondi contrattuali ai sensi del D.L. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2020, si è proceduto a paragonare il numero di personale in servizio al 31/12/2018 e quello in servizio al 31/12/2022, utilizzando il metodo dei cedolini paga indicato dal Mef;
- tuttavia, in sede di revisione dei dati utilizzati in fase di calcolo degli incrementi di cui al c.d. Decreto Calabria, sono stati rilevati dei disallineamenti che hanno determinato una non corretta quantificazione dell'incremento stesso; pertanto, in sede di rettifica si è proceduto:
 - 1) ad utilizzare il dato di cui alla tabella T1 del conto annuale 2018 per acquisire il dato del personale in servizio al 31/12/2018;
 - 2) alla rideterminazione del numero dei cedolini paga applicando le metodologie di calcolo previste dalla Circolare Mef/Rgs 161861 del 07/08/2020 (il cui dettaglio e relativa base dati è agli atti d'ufficio).
- che, alla luce di tanto, si rilevano aumenti, in positivo, del numero di personale che determinano i necessari incrementi del Fondo, da effettuare al fine di adeguare in aumento il limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, in un valore tuttavia differente rispetto a quanto quantificato con la DDG n. 2341 del 18/12/2021 (riportato anche in sede di costituzione dei fondi relativi alle annualità 2022 e 2023, come da DDG n. 772/2023 e 1516/2023;
- la Circolare Mef e la nota regionale prevedono che, ove gli incrementi non siano stati ancora effettuati per annualità per le quali l'esercizio è concluso, i necessari interventi possono essere applicati con decorrenza dall'anno in corso (2021), fermo restando che il valore di riferimento resta sempre l'anno 2018 e che ogni anno si è assistito ad un aumento di personale;
- questa Azienda si riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia e/o del completamento del processo di riorganizzazione aziendale, intrapreso con le ddg 1005/2020, 246/2021, 2212/2021, 1512/2022, 462/2023 ancora in corso;

Gli incrementi del decreto Calabria, sono così riepilogati:

Incremento stabilito con n. 2318 del 17/12/2021

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
comparto								
fasce premialità	6.296	7.337	1.041	4.552,00	4.737.683,67	36,18	1.714.093,95	6.451.777,62
condizioni	6.296	7.337	1.041	3.438,00	3.578.241,75	36,18	1.294.607,87	4.872.849,62
Totale comparto					8.315.925,42			

Rettifica Incremento riportato in sede di rideterminazione dei fondi contrattuali anno 2021 di cui alla DDG n. 2383 del 15/11/2024:

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
comparto								
fasce premialità	6.324	7.105,16	781,17	3.422,57	2.673.593,81	36,18	967.306,24	3.640.900,05
condizioni	6.324	7.105,16	781,17	4.531,46	3.539.822,16	36,18	1.280.707,66	4.820.529,71
Totale comparto					6.213.415,97			

Gli incrementi contrattuali di cui al nuovo CCNL non sono soggetti al limite soglia in quanto relativi ad incrementi contrattuali rientranti nell'ambito dell'art. 11, comma 1 D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019.

Inoltre, come evidenziato nella delibera di costituzione del fondo anno 2024, in considerazione della rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR di cui alla DGR n. 1818 del 12/12/2022, l'Azienda, ha provveduto alla rideterminazione degli incrementi di cui al c.d. decreto Calabria anche per le annualità 2022 e 2023 (le cui delibere di riferimento riportavano il medesimo incremento calcolato per il 2021) e ha provvisoriamente riportando il medesimo incremento calcolato nell'anno 2023 anche nell'annualità 2024, salvo verifiche a consuntivo. Di seguito i relativi calcoli:

anno 2022	personale 2018	personale 2022	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
comparto								
fasce premialità	6.324	7.007	683	3.422,57	2.337.612	36,18	845.748,02	3.183.360,02
condizioni	6.324	7.007	683	4.531,46	3.094.984,26	36,18	1.119.765,30	4.214.749,56
Totale comparto					5.432.596,26			

anno 2023	personale 2018	personale 2023	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percent uale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
comparto								
Fondo art. 103	6.324	7037	713	(3.422,57+ 4.531,46)	5.671.216,88	36,18	2.051.842,27	7.723.063,15
Totale comparto					5.671.216,88			

Orbene, per il 2024, come evidenziato nella delibera di costituzione del fondo, la ASL BA prudenzialmente ha determinato, al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativo-contabile dell'azienda, i Fondi artt. 102 e 103, in misura pari al 2023, compreso l'incremento del c.d. Decreto Calabria, avendo già effettuato nel assunzioni che perdurano i propri effetti negli anni ed essendo annoverate le risorse del d.l. 35/2019, nella Circolare e nel kit excel Mef del conto annuale del personale, tra quelle stabili aventi carattere di certezza e stabilità: esse, infatti, rivengono da un innalzamento del tetto di spesa di personale occorrente per finanziare il reclutamento effettuato; tuttavia, le risorse del decreto Calabria vengono evidenziate in separata forma e sezione, al fine di monitorare l'utilizzo di tali risorse.

La rideterminazione dei fondi contrattuali come illustrata non ha determinato – allo stato - incapienza dei fondi - in ragione d'anno - sussistendo residui iscritti nei debiti verso il personale nel bilancio 2023. Sono fatti salvi eventuali assestamenti.

Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale dei Fondi della Contrattazione integrativa delle tre Aree contrattuali sono rilevati in base al principio della competenza economica, e gli stessi sono contabilizzati nei conti di CO.GE. relativi ai Fondi contrattuali, compresi in "B) tra i Costi della Produzione, voce 6) Costi del Personale:

- a) Personale dirigente medico/veterinario
- b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
- c) Personale comparto ruolo sanitario
- d) Personale dirigente altri ruoli
- e) Personale comparto altri ruoli

**La Direttrice AGRU
Avv. Rachele Papolizio**